

REGOLAMENTO PER LE SEDUTE IN FORMA TELEMATICA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

VISTA la necessità di dotarsi di un Regolamento per le sedute in forma telematica degli organi collegiali Consiglio d'Istituto, Consigli di classe, Collegio dei docenti e relative articolazioni alla luce dell'art. 44 c. 6 del CCNL 2019/21, sottoscritto in data 14/07/23

VISTO l'art. 44 del nuovo CCNL c.6 introduce la possibilità di svolgere tali attività a distanza: "Con Regolamento d'Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a)".

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 28.08.2023 con Delibera n. 55

DELIBERA quanto segue:

ART. 1

A decorrere dalla data del presente decreto è emanato il "Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute del Consiglio di Istituto – del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni e per altre riunioni scolastiche" previste dal PTOF, nel rispetto delle norme di riferimento così come previste dal D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni. Le norme del Regolamento avranno effetto anche per lo svolgimento delle riunioni di Consigli di Classe aperti o con presenza solo del personale docente.

ART. 2

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'Istituzione Scolastica.

ART. 3 - Oggetto del Regolamento e campo di applicazione

Il presente Regolamento, anche a seguito delle pratiche già adottate in via d'urgenza per l'emergenza Covid-19, disciplina le modalità di svolgimento delle sedute e riunioni a distanza presso l'IIS "Confalonieri-De Chirico"

Per seduta e riunione a distanza si intende la riunione dell'Organo nella quale i componenti partecipano alla seduta da un luogo diverso da quello previsto nelle ordinarie convocazioni in presenza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Il ricorso alle riunioni degli Organi Collegiali e riunioni scolastiche a distanza non è assunto come modalità ordinaria delle sedute, ma sarà calibrato sulle reali necessità operative, logistiche, disponibilità di spazi e congiunturali dell'Istituto.

Il presente Regolamento si applica in via principale alle riunioni a distanza degli Organi Collegiali istituzionali dell'Istituto, così come individuati dal D.P.R. 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche".

Il presente Regolamento, per quanto compatibile, si applica in via residuale anche ad altre riunioni in ambito scolastico previste dalla normativa, come ad esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo GLL, GLO, nei casi in cui dette riunioni si effettuano a distanza.

ART. 4 - Requisiti per le riunioni telematiche

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione

Gli strumenti a distanza dell'Istituto Scolastico devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali, collocazione dello schermo di interazione con gli altri partecipanti in modo che la riunione non sia direttamente osservabile da terzi).

Qualora i componenti della riunione non dispongano di strumenti, dispositivi o postazione adeguati, possono richiederli all'Istituzione scolastica che fornirà una postazione in Istituto.

Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

ART. 5 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

Nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e la durata prevista della riunione.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, di norma, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento con allegato l'o.d.g. e la documentazione necessaria per consentire ai partecipanti la massima informazione sui temi che saranno trattati.

Le eventuali comunicazioni del Presidente o del Dirigente Scolastico sui temi trattati non possono superare di un terzo il tempo previsto per la riunione. Gli interventi dei componenti dell'organo non possono superare di norma i tre minuti.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/a a mantenere attivo il collegamento. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità

di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Dirigente Scolastico o il Presidente del Consiglio di Istituto dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione.

ART. 6 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata garantendo la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'organo.

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 7 - Disposizioni finali

Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottate dal Consiglio di Istituto.

Il presente Regolamento assume efficacia con la delibera di approvazione da parte dei componenti del Consiglio di Istituto ed entra in vigore con la contestuale immediata pubblicazione sul sito istituzionale del

Regolamento adottato con Delibera n. 54 del Consiglio d'Istituto del 28.08.2023